



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 del 29-07-2015

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **29** del mese di **Luglio** alle ore **09:00** nella **Sala consiliare di Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. **STELLA MARCELLO** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
STELLA MARCELLO	X	
RADI MORENO	X	
MENCUCCINI FRANCESCA	X	
PICCI ARIANNA	X	
RUSTICI PAOLO	X	
NICCOLINI LUCA	X	
FANELLI ROBERTO		X
TOGNARINI SERGIO	X	
GRASSI SANDRO	X	
FAENZI MONICA	X	
MAGAGNINI GIACOMO	X	
TRAVISON FRANCESCA	X	
PASTORELLI ENRICO	X	
Totale	12	1

Partecipa il Segretario Comunale, **PIREDDU ROBERTA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 19/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASD);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04.09.2014, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della componente Tasi dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014.

CONSIDERATO CHE i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille
- d) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

CONSIDERATO, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) il quale proroga l'applicazione della TASI all'anno 2015 mantenendo inalterate le disposizioni in merito alle aliquote;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

CONSIDERATO, altresì, che sulla base del Regolamento comunale IMU attualmente vigente, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04.09.2014, risultano assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTO l'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 – convertito in Legge n. 80/2014 il quale al comma 1 prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e, al successivo comma 2 stabilisce che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria (Imu) sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO l'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, il quale dispone, nella versione così riformata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale

propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;

DATO ATTO che tutte le fattispecie appena richiamate sono invece soggette alla TASI;

DATO ATTO che sono invece esenti dalla TASI tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

DATO ATTO che, per l'anno 2015 risultano confermate le aliquote dell'Imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 ed approvate deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 04.09.2014, così come di seguito elencate:

DESCRIZIONE ALIQUOTA	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	9,8 per mille
Aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e sue pertinenze ai sensi della Legge n. 431/1998	9,8 per mille
Aliquota per le unità immobiliari non locate ai sensi della Legge. n. 431/1998 classificate nella categoria catastale A	10,6 per mille
Aliquota per fabbricati appartenenti alla categoria catastale D (escluso D/10)	10,3 per mille (di cui 2,7 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza dello Stato)
Aliquota per terreni agricoli	9,8 per mille
Aliquota per aree edificabili	10 per mille

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

ATTESO, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

RITENUTO NECESSARIO individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI	COSTI
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico	€. 63.200,31
Polizia Municipale (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 193.791,17
Viabilità e Circolazione Stradale e Servizi connessi - Illuminazione Pubblica e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 361.059,29
Servizi di Protezione Civile	€. 7.220,00
Altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€. 44.281,20
Totale costi	€. 669.551,97

RITENUTO OPPORTUNO, di confermare per l'anno 2015 l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, con esclusione delle tipologie sotto riportate per le quali si prevede dall'anno 2015 la riduzione dell'aliquota al 2 per mille rispetto a quella del 2,4 per mille applicata per l'anno 2014, ovvero:

- aliquota 2 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa così come definite dalla disciplina dell'IMU (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per Legge e con Regolamento comunale IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l'aliquota massima consentita ai fini Imu pari al 6 per mille;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

TENUNTO CONTO che le aliquote sopraelencate rispettano tutti i limiti previsti dalle norme soprarichiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come segue:

Fattispecie imponibile	Aliquota TASI 2015	Aliquota IMU 2015	Aliquota IMU + TASI 2015	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale e pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e fattispecie equiparate per legge o con regolamento comunale	2 per mille	Escluse	2 per mille	6 per mille
Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0 per mille	6 per mille	6 per mille	6 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e sue pertinenze ai sensi della Legge n. 431/1998	0 per mille	9,8 per mille	9,8 per mille	10,6 per mille
Unità immobiliari non locate ai sensi della Legge. n. 431/1998 classificate nella categoria catastale A	0 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille	10,6 per mille
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D (escluso D/10)	0 per mille	10,3 per mille (di cui 2,7 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per	10,3 per mille (di cui 2,7 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza	10,6 per mille (di cui 3 per mille quota di spettanza del comune e 7,6 per mille quota di spettanza

		mille quota di spettanza dello Stato)	dello Stato)	dello Stato)
Terreni agricoli	0 per mille	9,8 per mille	9,8 per mille	10,6 per mille
Aliquota per aree edificabili	0 per mille	10 per mille	10 per mille	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille	Esenti	0 per mille	2 per mille
Altre fattispecie non ricomprese nelle precedenti	0 per mille	9,8 per mille	9,8 per mille	10,6 per mille

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI i precedenti decreti in data 24 dicembre 2014, 16 marzo 2015 e 13 maggio 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo 2015, successivamente al 31 maggio 2015 e quindi al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 689 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che: "Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei

comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”;

VISTA altresì la nota IFEL del 12 maggio 2015 con la quale è stato chiarito che allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di invio dei modelli di pagamento TASI preventivamente compilati da parte dei Comuni in quanto tale obbligo è nella pratica inattuabile con riferimento a tale imposta; tuttavia i Comuni devono comunque assicurare servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso;

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra il Comune di Scarlino già dall'anno 2014 ha messo a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet istituzionale, il software di calcolo TASI fornito da A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi degli Enti Locali) il quale consente di generare in automatico anche il modello di pagamento F24;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RITENUTO NECESSARIO dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

D E L I B E R A

1) Di disporre per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, con esclusione delle tipologie sotto riportate per le quali si applica la seguente aliquota:

- aliquota 2 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa così come definite dalla disciplina dell'IMU (per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) e per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per Legge e con Regolamento comunale Imu, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata stabilita l'aliquota massima consentita ai fini Imu pari al 6 per mille;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte:

SERVIZI	COSTI
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico	€. 63.200,31
Polizia Municipale (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 193.791,17
Viabilità e Circolazione Stradale e Servizi connessi - Illuminazione Pubblica e Servizi connessi (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS)	€. 361.059,29
Servizi di Protezione Civile	€. 7.220,00
Altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€. 44.281,20
Totale costi	€. 669.551,97

3) Di dare atto che il gettito TASI, stanziato nel bilancio di previsione 2015 per Euro 307.050,00, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sopra elencati per una quota pari al 45,86 %;

4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Presenti 12

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 8 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Travison e Pastorelli)

APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 8 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Travison e Pastorelli)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione

N° 24 dell'Anno 2015

**Ufficio Proponente:
TRIBUTI**

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

(X) FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 23-07-2015

**Firma Responsabile del Servizio
F.to LIZIO BRUNO CHIARA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

(X) FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 23-07-2015

**Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco

F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2015 al 22-08-2015.

Scarlino, lì 07-08-2015

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA
